

Votazione popolare del 26 settembre 1993

Spiegazioni del Consiglio federale

Su che cosa si vota ?

Decreto federale contro gli abusi in materia di armi

Il nuovo articolo costituzionale intende conferire alla Confederazione la facoltà di legiferare contro l'uso abusivo di armi.

Testo in votazione: pag. 3. Spiegazioni: pagg. 2-5

Cambiamento di Cantone del Laufental

Il popolo svizzero è chiamato a permettere al distretto bernese di Laufental di passare dal Canton Berna al Cantone di Basilea Campagna.

Testo in votazione: pag. 8. Spiegazioni: pagg. 6-11

Iniziativa '1° agosto

L'iniziativa popolare «per un giorno della Festa nazionale festivo (Iniziativa '1° agosto')» domanda che la Costituzione federale riconosca il carattere di giorno non lavorativo alla Festa nazionale.

Testo in votazione: pag. 13. Spiegazioni: pagg. 12-15

Assicurazione contro le malattie

Il Consiglio federale e il Parlamento intendono frenare il rialzo dei costi e dei premi dell'assicurazione contro le malattie con un decreto federale urgente. Contro detto decreto è stato lanciato un referendum.

Testo in votazione: pagg. 21-23. Spiegazioni: pagg. 16-20

Assicurazione disoccupazione


Il decreto federale urgente migliora la protezione sociale dei disoccupati di lunga durata e facilita il loro reinserimento. Contro questo decreto è stato lanciato un referendum.

Testo in votazione: pagg. 30-31. Spiegazioni: pagg. 24-29



Primo oggetto:

Decreto federale contro gli abusi in materia di armi



La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare il decreto federale del 19 marzo 1993 contro gli abusi in materia di armi?

L'essenziale in breve

Tradizione liberale

Il diritto di detenere e portare armi fa parte da secoli della tradizione liberale del nostro Paese. Numerosi sono gli Svizzeri che, attualmente ancora, la onorano con la loro attività nell'esercito, con la caccia o con il tiro. Ed è bene che sia così.

Abusi sempre più frequenti

Le disposizioni liberali dell'attuale legislazione sulle armi hanno tuttavia permesso un numero crescente di abusi in questi ultimi anni. Criminali commessi in Svizzera o all'estero con armi acquistate nel nostro Paese costano a quest'ultimo la reputazione equivoca di essere un supermercato in cui i criminali e le organizzazioni terroristiche vengono ad approvvigionarsi in armi di ogni genere.

Lacune nella legislazione

La legislazione sulle armi finora spettava ai Cantoni, che hanno adottato disposizioni comuni nel concordato del 27 marzo 1969. Essendo quest'ultimo molto lacunoso, alcuni Cantoni hanno tuttavia emanato prescrizioni complementari, determinando una situazione giuridica differenziata. Soltanto in 14 di essi per esempio è disciplinato il porto d'armi e nella maggior parte dei Cantoni sono liberamente acquistabili persino armi semiautomatiche.

Scopo del nuovo articolo costituzionale

Il nuovo articolo costituzionale intende conferire alla Confederazione la competenza di lottare contro gli abusi in materia di armi, di accessori di armi e di munizioni, con prescrizioni valide in tutta la Svizzera. I diritti tradizionali degli Svizzeri di acquistare, possedere e di portare armi non saranno toccati.

Testo in votazione

Decreto federale contro gli abusi in materia di armi

del 19 marzo 1993

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 40^{bis}

La Confederazione emana prescrizioni contro gli abusi in materia di armi, accessori di armi e munizioni.

II

Il presente decreto sottostà al voto del popolo e dei Cantoni.

Parere del Consiglio federale

Il Consiglio federale intende lottare contro gli abusi in materia di armi. Ma soltanto una legislazione uniforme, applicabile all'insieme del Paese, gli permetterà di conseguire questo obiettivo. Questo nuovo disciplinamento dovrà tuttavia tener conto delle tradizioni care ai cittadini svizzeri. Il Consiglio federale raccomanda l'adozione del nuovo articolo costituzionale, segnatamente per le ragioni seguenti:

Lotta contro la criminalità e il terrorismo

La criminalità armata e il terrorismo non s'arrestano alle nostre frontiere. Quante volte si è avverato che armi utilizzate per crimini commessi all'estero erano state comperate in Svizzera! Il nostro Paese non deve diventare un supermercato a disposizione dei criminali.

Prescrizioni uniformi contro gli abusi

Il diritto attuale sulle armi, che varia da un Cantone all'altro, è insufficiente. Le lacune dei disciplinamenti cantonali ostacolano una repressione efficace degli abusi. L'esperienza mostra che i criminali e le organizzazioni terroristiche approfittano della situazione.

Nessun turismo per l'acquisto di armi in Svizzera

Quando la guerra è scoppiata nell'ex-Jugoslavia, il Consiglio federale si è visto costretto a emanare un'«ordinanza concernente l'acquisto e il porto di armi da fuoco da parte di cittadini jugoslavi». Il testo vieta tali pratiche e prescrive inoltre che tutti gli altri stranieri non possono acquistare armi da fuoco senza presentare un relativo permesso. Quest'ordinanza ha dato buoni risultati; tuttavia è valida soltanto fino al 31 dicembre 1994.

Prescrizioni federali

Il nuovo articolo costituzionale conferirà alla Confederazione la facoltà di emanare una legge federale sulle armi. Questa è l'unica via per eliminare gli abusi attuali. La

competenza di legiferare in tal senso sarà ceduta dai Cantoni alla Confederazione. La Conferenza dei capi dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia si è pronunciata a favore di una modifica siffatta della Costituzione.

Mantenimento della tradizione liberale

Il nuovo articolo costituzionale è inteso a lottare unicamente contro gli abusi. Le tradizioni liberali degli Svizzeri saranno preservate. Militari, cacciatori, tiratori e collezionisti non saranno privati dei loro diritti consuetudinari. L'acquisto, il possesso e il porto d'armi saranno disciplinati da nuove disposizioni valide per tutta la Svizzera soltanto negli ambiti in cui i rischi d'abuso sono manifesti.


Deliberazioni in Parlamento

Un primo tentativo di affidare alla Confederazione la lotta contro l'abuso di armi è fallito nel 1982, in seguito all'opposizione degli ambienti interessati e di numerosi Cantoni che non erano pronti a cedere questa competenza. Vista l'evoluzione preoccupante della criminalità internazionale, tutti i Cantoni hanno nel frattempo acquisito la convinzione che soltanto la Confederazione può risolvere efficacemente questo problema prendendo provvedimenti sul piano nazionale.

Il Parlamento ha approvato il nuovo articolo costituzionale a larga maggioranza. Gli ambienti interessati hanno tuttavia segnalato che vi aderiranno soltanto se la Confederazione si limiterà a lottare contro gli abusi, preservando le tradizioni liberali svizzere. L'articolo proposto tiene pienamente conto di queste riserve.

Per questi motivi, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di approvare il nuovo articolo costituzionale.

**Secondo oggetto:
Decreto federale sull'annessione
del distretto bernese di Laufen al Cantone
di Basilea Campagna**



La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare il decreto federale del 18 giugno 1993 sull'annessione del distretto bernese di Laufen al Cantone di Basilea campagna?

L'essenziale in breve

Diritto del Laufental all'autodeterminazione

In seguito alla creazione del Cantone del Giura nel 1979, il distretto di Laufen è divenuto un'enclave rispetto al resto del territorio bernese. In previsione di questa situazione, la costituzione bernese aveva dato al Laufental il diritto di decidere se restare nel Canton Berna o chiedere l'annessione a un Cantone vicino.

Annessione al Cantone di Basilea Campagna

I cittadini del Laufental hanno fatto uso del loro diritto all'autodeterminazione. Dopo parecchie votazioni hanno finalmente deciso di chiedere l'annessione al Cantone di Basilea Campagna, che a sua volta l'ha approvata.

Perché uno scrutinio?

La Costituzione federale esige che qualsiasi

modificazione territoriale non sia sottoposta soltanto ai Cantoni e alle regioni interessate, ma parimenti sanzionata da un voto del popolo svizzero e dei Cantoni. Il Laufental e i Cantoni di Basilea Campagna e di Berna si sono già pronunciati favorevolmente. Spetta ora al popolo e ai Cantoni, con il loro voto, confermare questa soluzione.

Considerazioni di Consiglio federale e Parlamento

Questa votazione popolare costituisce la conclusione di un lungo processo democratico. Siccome i cittadini interessati, con il voto nel Canton Berna, nel Laufental e nel Cantone di Basilea Campagna, hanno approvato la modificazione territoriale, non vi è alcuna ragione di opporsi alla loro decisione a livello federale. Pertanto, il Consiglio federale e il Parlamento raccomandano di approvare l'annessione del Laufental al Cantone di Basilea Campagna.

Conseguenze della modificazione territoriale

Il **Laufental** si estende su una superficie di 89 km² e conta 14 996 abitanti (censimento del 1990). Il capoluogo è Laufen.

Il **Canton Berna** conta attualmente 958 192 abitanti su una superficie di 6050 km². Anche dopo la modificazione del suo territorio, il Canton Berna resterà il secondo della Svizzera quanto a superficie e a popolazione. In base ai dati del censimento del 1990, sul piano politico la modificazione territoriale gli farà perdere un seggio in Consiglio nazionale, a profitto del Canton Lucerna.

Il **Cantone di Basilea Campagna** non vedrà però aumentare il numero dei suoi rappresentanti in Consiglio nazionale.

Esso conta attualmente 233 488 abitanti su una superficie di 428 km². Con l'annessione del Laufental, resta, quanto a popolazione, al 10° rango dei Cantoni svizzeri. Per quanto riguarda la superficie, passa al 18° posto, dopo il Canton Glarona (685,1 km²) e prima di quello di Obvaldo (490,5 km²).

Testo in votazione

Decreto federale sull'annessione del distretto bernese di Laufen al Cantone di Basilea Campagna

del 18 giugno 1993

Art. 1

L'attuale distretto bernese di Laufen è annesso al Cantone di Basilea Campagna.


Art. 2

Il presente decreto è sottoposto al voto del popolo e dei Cantoni.

Art. 3

¹ Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1994.

² Per quanto concerne la ripartizione dei seggi nel Consiglio nazionale, esso si applicherà al momento del rinnovo del Consiglio nazionale per la legislatura 1995-1999.



Il distretto di Laufen, attualmente parte del Cantone di Berna, confina con il Cantone di Basilea Campagna.

Cronologia dei fatti

- 1815 Dopo la vittoria delle potenze alleate su Napoleone, il Congresso di Vienna attribuisce il Laufental, che faceva precedentemente parte del Principato arcivescovile di Basilea, al Canton Berna.
-
- 1970 In un complemento alla Costituzione, il popolo bernese e le Camere federali riconoscono il diritto all'autodeterminazione ai sette distretti giurassiani, ivi compreso quello di Laufen.
-
- 1974 Il Laufental si pronuncia contro la creazione del Canton Giura.
-
- 1975 Esso vota per rimanere nel Canton Berna. Conformemente al complemento della Costituzione bernese, ha il diritto di scegliere se annettersi a un Cantone vicino.
-
- 1977 Il 60 per cento degli aventi diritto di voto del Laufental chiedono la votazione sull'annessione a un Cantone vicino.
-
- 1978 Il distretto di Laufen si pronuncia per una procedura di annessione.
-
- 1980 In due votazioni, il Laufental si pronuncia in favore dell'annessione al Cantone di Basilea Campagna.
-
- 1983 Delegazioni della Commissione del distretto di Laufen (Parlamento regionale) e del Governo di Basilea Campagna firmano il Trattato sull'annessione del distretto di Laufen e dei suoi Comuni al Cantone di Basilea Campagna (Trattato del Laufental).
- Gli aventi diritto di voto del Laufental respingono il Trattato con 4675 no contro 3575 sì, con una partecipazione del 92,9 per cento.
- Gli aventi diritto di voto del Cantone di Basilea Campagna approvano il Trattato, contemporaneamente alle modificazioni necessarie della Costituzione cantonale e alla legge sull'annessione del distretto.
-
- 1988 In seguito a un ricorso, il Tribunale federale annulla la votazione organizzata nel Laufental nel 1983, poiché mezzi pubblici sono stati impiegati illecitamente nella campagna e ordina un nuovo scrutinio.
-
- 1989 Il Trattato è attualizzato.
- Il Laufental decide con 4650 sì contro 4343 no, con una partecipazione del 93,5 per cento, l'annessione al Cantone di Basilea Campagna.
-
- 1991 Gli aventi diritto di voto di Basilea Campagna approvano gli oggetti concernenti il Laufental, adattati all'evoluzione dei fatti e del diritto.
-
- 1.1.1994 Data prevista per l'annessione del distretto di Laufen al Cantone di Basilea Campagna.

Parere del Consiglio federale

I Governi dei Cantoni di Berna e Basilea Campagna hanno domandato al Consiglio federale di sottoporre al voto del popolo e dei Cantoni l'annessione del distretto bernese di Laufen al Cantone di Basilea Campagna. Il Consiglio federale è favorevole al progetto per le ragioni seguenti:

Condizioni riunite

Nel 1970, le Camere federali hanno confermato il diritto all'autodeterminazione che il Canton Berna aveva concesso al Laufental, al momento della decisione concernente la creazione del Canton Giura. Nel 1989, i cittadini del Laufental si sono finalmente pronunciati per l'annessione del loro distretto al Cantone di Basilea Campagna. Con lo scrutinio del 1991, la popolazione di quest'ultimo si è dichiarata pronta ad accoglierlo.

Sono quindi adempiute le premesse richieste dalla Costituzione federale, affinché il popolo svizzero possa pronunciarsi sulla modificazione territoriale auspicata.

Desiderio comprensibile

Il desiderio degli abitanti del Laufental di annettersi al Cantone di Basilea Campagna è comprensibile. Dal punto di vista geografico e storico il loro distretto appartiene da sempre alla regione di Basilea ed anche economicamente e culturalmente esso è orientato essenzialmente verso Basilea. Molti punti comuni concernenti la lingua e i co-

stumi ne sono una testimonianza. Dalla creazione del Cantone del Giura nel 1979, il Laufental è inoltre tagliato dal resto del Cantone di Berna. La maggioranza della sua popolazione ha dunque acquisito la convinzione che l'annessione corrisponderebbe meglio alla sua appartenenza naturale.

Lungo processo democratico

Da oltre vent'anni la regione del Laufental si interroga sulla propria sorte e sull'opportunità di restare nel Canton Berna o chiedere l'annessione a un Cantone vicino. Le consultazioni nel Laufental e nel Cantone di Basilea Campagna sono pertanto sempre state accompagnate da accessi dibattiti.

Ora che le procedure a livello regionale e cantonale sono terminate, occorre l'approvazione federale. Il Consiglio federale e le Camere federali hanno approvato la modificazione territoriale. Hanno acquisito la convinzione che le decisioni dei cittadini, maturate democraticamente e secondo la procedura di uno Stato di diritto, debbano essere riconosciute.

Il Laufental nel Cantone di Basilea Campagna

Il Laufental è considerato un distretto economicamente forte. Circa la metà della popolazione attiva lavora nelle numerose aziende industriali e artigianali insediate nella valle. Sempre più abitanti lavorano nei Cantoni vicini di Basilea Città, Basilea Campagna o Soletta e soltanto pochi nel Canton Berna.

Anche nel Cantone di Basilea Campagna, il Laufental resterà un distretto amministrativo autonomo; uno dei cinque. Inoltre, in quanto circondario elettorale a sé stante, avrà un minimo legale di 6 mandati sui 90 disponibili nel Parlamento cantonale.

Annessione preparata

I Cantoni di Berna e Basilea Campagna hanno preparato in stretta collaborazione il cambiamento di Cantone del Laufental. Tutte le modalità sono fissate nel trattato relativo e ulteriori provvedimenti amministrativi e organizzativi stabiliti in altrettanti accordi. Sono in corso trattative sulla ripartizione dei beni, cosicché la modificazione territoriale potrà avvenire senza difficoltà il 1° gennaio 1994.

Deliberazioni in Parlamento

Il Parlamento ha approvato a grande maggioranza l'annessione del Laufental al Cantone di Basilea Campagna. Non sono tuttavia mancati i pareri critici. Secondo taluni infatti, la decisione del 1989 fu presa di misura ed è pertanto possibile che nella votazione federale la maggioranza del popolo e dei Cantoni approvi la modificazione territoriale, mentre il Laufental la respinga. Di conseguenza, il cambiamento di Cantone dovrebbe dipendere, secondo loro, dall'esito della nuova consultazione del Laufental nell'ambito della votazione federale.

La maggioranza del Consiglio nazionale ha tuttavia fatto notare che nel 1989 i cittadini di Laufen si erano pronunciati per l'annessione a Basilea Campagna e che successivamente non sarebbe stato possibile mutare le carte in tavola. Sarebbe d'altronde contrario alla Costituzione. Con l'approvazione della modificazione territoriale da parte del popolo e dei Cantoni, un processo democratico, durato 23 anni, troverà una conclusione definitiva e conforme al diritto.

Per i motivi esposti, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di approvare l'annessione del distretto di Laufen al Cantone di Basilea Campagna.

Terzo oggetto

Iniziativa popolare federale

**«per un giorno della Festa nazionale festivo
(Iniziativa '1° agosto')»**



La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare l'iniziativa popolare «per un giorno della Festa nazionale festivo (Iniziativa '1° agosto')?»

L'essenziale in breve

Disparità cantionali

In numerosi Cantoni, il 1° agosto è un giorno lavorativo normale, in altri dà diritto a una mezza giornata di libero e soltanto pochi Cantoni lo considerano per legge un giorno non lavorativo. Nella maggior parte dei Paesi esteri la situazione è diversa e la Festa nazionale è giorno non lavorativo sull'insieme del territorio.

Che cosa vuole l'iniziativa?

Nel 1990, è stata depositata l'iniziativa popolare «per un giorno della Festa nazionale festivo (Iniziativa '1° agosto')» provvista di 102 660 firme. Essa domanda che la

costituzione federale riconosca il carattere di giorno non lavorativo alla Festa nazionale. Pertanto, il 1° agosto diverrebbe un giorno non lavorativo in tutta la Svizzera.

Considerazioni di Consiglio federale e Parlamento

Il Consiglio federale e il Parlamento sostengono l'iniziativa popolare e sperano che questo giorno non lavorativo dia ai cittadini l'occasione di marcare maggiormente la loro appartenenza allo Stato svizzero. Secondo il Consiglio federale, un primo agosto festivo contribuirà a rafforzare la coesione interna del Paese.

Testo in votazione

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare federale «per un giorno della Festa nazionale festivo (Iniziativa '1° agosto')»

del 18 giugno 1993

Art. 1 ¹ L'iniziativa popolare federale del 25 ottobre 1990 «per un giorno della Festa nazionale festivo (Iniziativa '1° agosto')» è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

I La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 116^{bis}

¹ Il 1° agosto è Festa nazionale in tutta la Confederazione.

² Per quanto attiene al diritto del lavoro, esso è parificato alla domenica. I particolari sono regolati per legge.

II *Disposizioni transitorie art. 20*

¹ Il Consiglio federale mette in vigore l'articolo 116^{bis} entro tre anni dalla sua accettazione da parte del popolo e dei Cantoni.

² Fino all'entrata in vigore della legislazione federale modificata, il Consiglio federale regola i particolari in via d'ordinanza.

³ Il giorno della Festa nazionale non è computato nel numero dei giorni festivi secondo l'articolo 18 capoverso 2 della legge sul lavoro del 13 marzo 1964.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di accettare l'iniziativa.

Argomenti del Comitato d'iniziativa

Il Comitato d'iniziativa fa valere i seguenti argomenti:

«Sì al 1° agosto non lavorativo

Una festa nazionale – e la storia lo prova inequivocabilmente – è un'evidenza per ogni Stato. Che il 1° agosto, giorno di festa nazionale per la Confederazione sia assimilato a una domenica, dunque a un giorno non lavorativo, e divenga un giorno festivo a tutti gli effetti, corrisponde non soltanto a un desiderio espresso da parecchio tempo dal popolo svizzero, bensì parimenti, agli occhi dei 'democratici svizzeri' (DS) a un imperativo politico.

Il fatto che nella maggior parte dei Cantoni il 1° agosto non sia giorno festivo – contrariamente a quanto prevedono i disciplinamenti della maggior parte dei Paesi vicini – non conferisce l'importanza politica necessaria alla nostra festa nazionale. Il 1° agosto, pensiamo alla nascita ed alla storia del nostro Paese, frutto della volontà di quattro comunità linguistiche di forgiare assieme il proprio avvenire e il cui sistema di democrazia diretta non ha esempi.

In ogni Paese, la vocazione della festa nazionale è di rafforzare la coscienza patriottica e la volontà di affrontare l'avvenire. Pertanto noi 'democratici svizzeri' in nessun caso pensiamo a grandi feste pompose, paragonabili a quella del 14 luglio in Francia. Ciò non corrisponderebbe al carattere del popolo svizzero! Pensiamo piuttosto a perpetuare le commemorazioni sobrie, organizzate con spirito federalistico dalle associazioni, dai Comuni, eccetera.

Ancorare nella Costituzione una Festa nazionale del tutto libera da impegni di lavoro ha una portata essenzialmente politica e simbolica. Il 1° agosto sarà finalmente un giorno non lavorativo durante il quale soltanto i servizi usuali della domenica saranno in esercizio. Nessun giorno festivo cantonale sarà rimesso in questione: il 1° agosto sarà un giorno non lavorativo supplementare, ma più importante rispetto agli altri! Accettate dunque l'iniziativa popolare.»

Parere del Consiglio federale

Il Consiglio federale approva l'istituzione di un giorno di Festa nazionale non lavorativo. Auspica che questa commemorazione sia l'occasione di una riflessione sugli elementi più importanti del passato, del presente e dell'avvenire del nostro Stato. In particolare, approva l'iniziativa '1° agosto' per le ragioni seguenti:

Atteggiamento diverso nei confronti del 1° agosto

Da alcuni anni, la questione se il 1° agosto debba rivestire il carattere di un giorno non lavorativo è valutata diversamente. Finora, il Consiglio federale si è guardato dall'istituire un giorno di festa nazionale ufficialmente non lavorativo nell'insieme della Svizzera. Non ha tuttavia mai dubitato dell'importanza di questa giornata dedicata al ricordo dell'alleanza dei tre Cantoni fondatori della Confederazione, nel 1291. Il suo ritegno era piuttosto motivato dal rispetto della struttura federalistica del nostro Stato, che, in linea di massima, dà ai Cantoni la competenza di disciplinare i giorni non lavorativi. Era pure del parere che una commemorazione senza pretese della Festa nazionale corrispondesse meglio alle tradizioni del nostro Paese.

Popolo e Cantoni sono invitati a pronunciarsi

Attualmente, il Consiglio federale è favorevole all'introduzione di un giorno non lavorativo per la Festa nazionale. Taluni parlamentari giudicano superfluo un articolo costituzionale; a loro giudizio una legge sarebbe stata sufficiente e avrebbe permesso di conseguire più rapidamente lo scopo. Una legge siffatta era d'altronde

stata elaborata, ma poi differita in seguito al mantenimento dell'iniziativa popolare. Il Consiglio federale ritiene che una base costituzionale esplicita sia preferibile, e quindi legittimo che i cittadini si pronuncino in merito.

Deliberazioni in Parlamento

Il Parlamento ha approvato l'iniziativa '1° agosto' quasi all'unanimità. Alcuni deputati avrebbero preferito la via legislativa; altri temevano che l'istituzione di un giorno festivo per l'insieme del Paese non permettesse di conseguire lo scopo dell'iniziativa e che potesse avere conseguenze economiche indesiderabili.

Significato della festa nazionale

Agli occhi del Consiglio federale tuttavia gli argomenti a favore dell'iniziativa hanno un peso preponderante. La Svizzera non è definita, come altre nazioni, da radici, da una lingua, una religione e una cultura comuni. Si basa piuttosto su una concezione comune dei diritti, dei doveri e dei valori, nonché sulla volontà di coesione nella diversità. Quindi, la riflessione costruttiva sulle nostre istituzioni statali è della più grande importanza. Il Consiglio federale spera che il giorno della Festa nazionale non lavorativo offrirà l'occasione per simili riflessioni.

Per questi motivi, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare l'iniziativa '1° agosto'.

Quarto oggetto

Decreto federale concernente provvedimenti temporanei contro l'aumento dei costi nell'assicurazione malattie



La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare il decreto federale del 9 ottobre 1992 concernente provvedimenti temporanei contro l'aumento dei costi nell'assicurazione malattie?

L'essenziale in breve

Esplosione dei premi e dei costi

L'evoluzione del settore della sanità in Svizzera preoccupa da anni. In seguito all'aumento dei costi e al venir meno della solidarietà, i premi dell'assicurazione malattie hanno raggiunto un livello insostenibile per gran parte della popolazione.

Attualmente è in preparazione una riforma basilare dell'assicurazione malattie. Sono tuttavia necessari anche provvedimenti d'urgenza per lottare contro l'esplosione dei costi della salute e per instaurare maggiore solidarietà tra sani e ammalati, tra giovani e anziani. I primi provvedimenti d'urgenza sono entrati in vigore per un anno, dalla fine del 1991. Nell'autunno del 1992 sono stati prorogati con un altro pacchetto, sul quale siamo chiamati attualmente a pronunciarci.

Obiettivo dei provvedimenti d'urgenza

In vigore dal 1° gennaio 1993, questi nuovi provvedimenti limitano da una parte le tariffe e i prezzi e dall'altra i premi. Essi instaurano inoltre l'uguaglianza dei premi tra uomini e donne, rispondendo così a una rivendicazione di lunga data. Infine alleviano il catalogo delle prestazioni dell'assicurazione di base, eliminandone gli elementi inutili, e obbligano i Cantoni a pianificare nel campo della sanità.

Parallelamente, il Parlamento si è pronunciato a favore di una modesta partecipazione del paziente ai costi d'ospedalizzazione, in ragione di 10 franchi al giorno;

ha tuttavia previsto eccezioni per parecchie categorie di pazienti e fissato l'ammontare massimo di questa partecipazione a 500 franchi all'anno.

Perché è stato lanciato il referendum?

Il Comitato che ha lanciato il referendum contro questo progetto denuncia il carattere antisociale della partecipazione ai costi d'ospedalizzazione. Teme d'altronde che questo provvedimento venga ripreso automaticamente nella legge attualmente in revisione. Inoltre critica lo smantellamento del sistema dei sussidi federali a favore dell'assicurazione contro le malattie.

Considerazioni di Consiglio federale e Parlamento

Il Consiglio federale e il Parlamento sono persuasi che questi provvedimenti siano sensati e necessari ed abbiano consentito di alleviare la pressione dei premi su numerose persone al beneficio dell'assicurazione di base, segnatamente su quelle che dispongono di redditi deboli o medi. Paragonata ai costi ospedalieri reali, la partecipazione di 10 franchi al giorno è assai modesta. Senza contare che il sistema prevede eccezioni per gli ammalati cronici, per i bambini e per le donne incinte. Se il decreto federale fosse respinto a causa di questa tassa, l'intero pacchetto, con i suoi provvedimenti sensati, cesserebbe di avere vigore. Occorrerebbe allora temere un nuovo aumento dei costi e dei premi.

Argomenti del Comitato referendario

Il Comitato di referendum fa valere i seguenti argomenti contro il decreto federale in votazione:

«Punire doppiamente gli ammalati?»

Austerità a senso unico

In nome della simmetria dei sacrifici, le Camere federali hanno deciso, dopo molteplici peripezie e pressioni del gruppo d'interesse medico-farmaceutico, di far pagare prioritariamente e una volta ancora alla popolazione, la cosiddetta 'esplosione dei costi della salute'. In questo momento di restrizioni finanziarie sul piano nazionale e locale, il Parlamento ha deciso una politica di austerità a senso unico. Da oltre 15 anni gli assicurati devono fare le spese di una politica di diminuzione dei sussidi a favore delle casse malati. La Confederazione ha così economizzato 20 miliardi di franchi a detrimento della popolazione.

Imposta feudale

La tassa ospedaliera è una mazzata per gli ammalati che, come noto, non scelgono la loro data di entrata all'ospedale, né la durata della loro degenza. Si tratta di un'imposta feudale particolarmente odiosa: l'imposta pro capite con un ammontare fisso per ammalato.

Imposta antisociale

La tassa ospedaliera è un'imposta antisociale che tende a colpevolizzare l'ammalato con il pretesto di responsabilizzarlo. L'ammalato non è arbitro dell'ospedalizzazione e quest'ultima non è un lusso ma un'urgenza, spesso una necessità. Il balzello sarà un grosso onere per le risorse finanziarie delle famiglie e delle persone di modesta condizione.

Resistere al ricatto del decreto calderone

Occorre resistere al ricatto della destra neo liberale e rifiutare di mettere la mano nell'ingranaggio di un decreto calderone. Accettare attualmente senza replica l'introduzione di questa tassa supplementare, significa decidere la sua introduzione definitiva nella revisione della legge sull'assicurazione malattia. Il Parlamento può perfettamente adottare un decreto urgente senza la tassa ospedaliera.

Attualmente 10 franchi al giorno per ammalato e domani 50 franchi?

Il Partito svizzero del Lavoro (PdL) e il Comitato svizzero contro la tassa ospedaliera affermano: no grazie!»

Parere del Consiglio federale

Il Consiglio federale ritiene che il decreto federale contro il rialzo dei premi e dei costi sia urgente e necessario. E' convinto che questi provvedimenti siano efficaci e che pertanto debbano essere mantenuti. Sostiene il progetto, segnatamente per le ragioni seguenti:

Provvedimenti d'urgenza necessari

A lungo termine, soltanto una revisione totale della legge sull'assicurazione malattia è in grado di contenere l'esplosione dei costi della salute e di instaurare una vera solidarietà tra gli assicurati. Questa riforma in profondità richiederà tuttavia ancora un certo tempo. Nel frattempo non possiamo seguire a braccia conserte l'evoluzione poco rallegrante del sistema dell'assicurazione malattia. I provvedimenti d'urgenza adottati a titolo transitorio contribuiscono a mantenere i costi e i premi entro limiti accettabili per gli assicurati.

Innovazioni sensate

In vigore dall'inizio di quest'anno, il decreto federale adottato dal Parlamento comporta parecchie innovazioni tra cui le più importanti sono le seguenti:

- Le tariffe dei trattamenti ambulatoriali (per esempio quelli effettuati nello studio del medico o a domicilio del paziente) sono bloccati per il 1993 e lo saranno verosimilmente per il 1994. In altri termini, prezzi e tariffe non possono essere

aumentati. Negli ospedali, l'aumento delle tasse viene contenuto. Si può così frenare il rialzo costante dei costi.

- L'ammontare dei premi è lo stesso per uomini e donne; quest'ultime non sono più penalizzate.
- Il catalogo delle prestazioni dell'assicurazione di base è uniformato e ciò rende il sistema più trasparente per gli assicurati.
- I Cantoni sono tenuti a portare avanti una politica attiva in materia di pianificazione.
- I pazienti partecipano alle spese di ospedalizzazione in ragione di 10 franchi al giorno, ma sono previste eccezioni per i bambini, gli ammalati cronici e per le donne incinte.

Adeguamento al modello delle cure ambulatoriali

Finora, il paziente ha dovuto partecipare ai costi delle cure ambulatoriali. D'ora innanzi dovrà partecipare anche ai costi delle cure ospedaliere. Quest'innovazione crea dunque condizioni identiche per i due tipi di cure.

Partecipazione accettabile ai costi d'ospedalizzazione

La partecipazione ai costi d'ospedalizzazione, in ragione di 10 franchi al giorno, è accettabile tanto più che è accompagnata da esonerazioni di natura sociale. Sono infatti esenti da pagamento i bambini, i malati cronici e le donne incinte (durante le ultime 12 settimane di gravidanza). Il decreto federale limita d'altronde questa partecipazione a 500 franchi all'anno. Grazie a questo provvedimento, i pazienti che necessitano soltanto cure ambulatoriali – e sono la maggioranza – vedono l'ammontare massimo della loro partecipazione alle

spese passare da 750 a 500 franchi, dunque diminuire di un terzo.

Referendum che mette in pericolo tutti i provvedimenti

In caso di rigetto del decreto federale, la partecipazione tanto discussa alle spese d'ospedalizzazione sarebbe certamente soppressa, ma con lei lo sarebbero tutti gli altri provvedimenti di lotta contro il rialzo costante dei costi e dei premi. Sarebbe quindi impossibile contenere il rialzo dei premi, dei prezzi e delle tariffe. Una simile evoluzione sarebbe totalmente contraria agli interessi degli assicurati.

Per queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare il decreto federale sui provvedimenti temporanei contro l'aumento dei costi nell'assicurazione malattie.

Testo in votazione

Decreto federale concernente provvedimenti temporanei contro l'aumento dei costi nell'assicurazione malattie

del 9 ottobre 1992

Art. 1 Tariffe e prezzi nel settore ambulatoriale

¹ Le tariffe e i prezzi per le prestazioni dell'assicurazione contro le malattie nel settore ambulatoriale sono limitati per il 1993 al livello delle tariffe e dei prezzi in vigore il 30 giugno 1992. Per l'elenco delle specialità farmaceutiche e dei medicinali confezionati ammessi per la prescrizione la cui assunzione è raccomandata alle casse malati, la data di riferimento è il 15 settembre 1992.

² Se il valore del punto non è stato adeguato negli anni 1990 a 1992 e se è stabilito che nel corso di questo periodo l'aumento delle spese di cura, per assicurato e per anno, di certi fornitori di prestazioni non ha superato di più di un terzo quello dell'indice svizzero dei prezzi al consumo, il Consiglio federale autorizza, per il 1993, in deroga al capoverso 1, un aumento del valore del punto per i fornitori interessati. Il valore del punto potrà tuttavia essere aumentato soltanto nella misura in cui l'aumento delle spese di cura per assicurato non superi probabilmente di più di un terzo, per il 1993, l'aumento dell'indice svizzero dei prezzi al consumo.

³ Se, nel 1992, l'aumento delle spese medie di cura per assicurato non supera di più di un terzo quello dell'indice nazionale dei prezzi al consumo, il Consiglio federale autorizzerà per il 1994 un aumento delle tariffe e dei prezzi. Questi, tuttavia, potranno essere aumentati soltanto nella misura in cui l'aumento delle spese medie di cura per assicurato non superi probabilmente di più di un terzo, per il 1994, l'aumento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo.

⁴ Se casse malati e fornitori di prestazioni concludono, nel corso della durata di validità di questo decreto, per la prima volta una convenzione tariffaria sul piano intercantonale, il presente decreto non è applicabile. Gli aumenti tariffari susseguenti si calcolano secondo il capoverso 1.

Art. 2 Tariffe e prezzi nel settore ospedaliero

Le tariffe e i prezzi applicabili alle prestazioni dell'assicurazione contro le malattie nel settore ospedaliero possono essere aumentati soltanto nella misura in cui l'aumento non superi l'evoluzione generale dei prezzi e dei salari. Le spese di personale sono indicizzate secondo l'indice dei salari stabilito dall'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, le spese di materiale secondo l'indice dei prezzi al consumo. I fornitori di prestazioni comprovano mediante documenti contabili la ripartizione fra spese di personale e spese di materiale.

Art. 3 Partecipazione ai costi ospedalieri

¹ In deroga all'articolo 14^{bis} capoverso 2 lettera a della legge federale del 13 giugno 1911 sull'assicurazione contro le malattie (LAMA), la franchigia è richiesta anche in caso di degenza in un istituto ospedaliero. La quota è sostituita da un contributo ai costi di cura di 10 franchi per giorno di degenza.

² La partecipazione ai costi per cure ambulatoriali e ospedaliere è limitata complessivamente a 500 franchi.

³ La partecipazione ai costi non è richiesta, trattandosi di cure ospedaliere fornite a:

- a. bambini;
- b. pazienti degenti in ospedale per oltre 180 giorni;
- c. donne che necessitano prestazioni di maternità.

Art. 4 Uguaglianza di premi per uomini e donne

Le casse malati non possono graduare le quote in funzione del sesso.

Art. 5 Aumento delle quote

¹ Nell'assicurazione individuale di base delle cure mediche e farmaceutiche, le casse malati non possono aumentare le quote oltre l'importo massimo fissato in applicazione dell'articolo 6. Questa assicurazione comprende le prestazioni legali e le altre prestazioni che i membri sono tenuti ad assicurare congiuntamente alle prime secondo le disposizioni interne delle casse.

² Il Dipartimento autorizza una cassa a stabilire le quote oltre l'importo massimo se quest'ultima stabilisce che:

- a. la propria riserva di sicurezza (fondo di sicurezza e aliquota di fluttuazione) scenderebbe probabilmente al di sotto del minimo legale e
- b. i contributi delle assicurazioni, non disciplinati dal presente decreto, sono sufficienti a coprire i costi di questi rami assicurativi e permettono la costituzione delle necessarie riserve.

Art. 6 Importo massimo

¹ Il Dipartimento stabilisce, per ogni Cantone, un importo massimo per le quote. Esso calcola l'importo massimo a partire:

- a. dalla quota media dell'anno precedente riscossa per l'assicurazione di base del primo gruppo di età della categoria degli adulti;
- b. da un supplemento corrispondente all'aumento dell'indice dei prezzi al consumo dell'anno precedente, maggiorato di quattro quinti.

² Il Dipartimento stabilisce la quota media in base alla media ponderata delle quote riscosse dalle casse malati che riuniscono, per principio, almeno i due terzi degli assicurati del Cantone. Per le casse che graduano le quote secondo le condizioni locali, è presa in considerazione la quota più alta. Se un Cantone durante la durata della validità del presente decreto obbliga le casse malati a introdurre una quota unica per gli adulti, l'importo massimo è aumentato in modo corrispondente.

³ L'importo massimo si applica alle quote del primo gruppo d'età della categoria degli adulti. Le casse malati possono aumentare le quote degli altri assicu-

rati soltanto fino all'importo corrispondente all'importo massimo, tenuto conto delle graduazioni ammesse legalmente per i bambini nonché secondo l'età d'entrata.

⁴ Le casse che graduano le quote in funzione delle differenze di costi dovute alle condizioni locali all'interno di un Cantone non possono modificare la ripartizione delle località nelle varie zone tariffarie. Se esistono due zone tariffarie, l'importo della quota più bassa deve essere inferiore del 5 per cento almeno a quello della quota più alta. Se esistono tre zone tariffarie, l'importo della quota più bassa deve essere inferiore del 10 per cento almeno a quello della quota più alta e inferiore del 5 per cento almeno alla quota della zona intermedia. Se la tariffa dei premi in vigore nel 1992 prevede graduazioni più ravvicinate, esse possono essere mantenute.

⁵ Se le quote dell'anno precedente sono superiori all'importo massimo giusta i capoversi 1-4, non sono autorizzati aumenti.

Art. 7 Prestazioni assicurate

¹ Nell'assicurazione di base delle cure mediche e farmaceutiche, le casse malati devono assumere unicamente le prestazioni previste agli articoli 12-14 della legge federale sull'assicurazione contro le malattie.

² Nell'assicurazione di base delle cure mediche e farmaceutiche esse possono estendere le loro prestazioni ai seguenti settori:

- a. gli incidenti;
- b. la cura e il soggiorno in un istituto ospedaliero;
- c. il trattamento e la cura prescritti da un medico a domicilio o in una casa di cura;
- d. le prestazioni obbligatorie previste dalle leggi cantonali;
- e. le prestazioni effettuate all'estero;
- f. i medicinali.

Art. 8 Pianificazioni cantonali

I Cantoni sono incaricati di allestire, nell'ambito delle loro competenze e nel settore della sanità pubblica, una pianificazione cantonale nonché una pianificazione intercantonale per migliorare il coordinamento tra i fornitori di prestazioni, utilizzare in modo ottimale i mezzi e ridurre i costi. Gli organismi privati devono essere presi in considerazione in modo adeguato. I Cantoni informano il Dipartimento delle loro pianificazioni.

Art. 9 Disposizioni finali

¹ Il presente decreto è di obbligatorietà generale.

² È dichiarato urgente conformemente all'articolo 89^{bis} capoverso 1 della Costituzione federale e entra in vigore il 1° gennaio 1993.

³ Sottostà al referendum facoltativo conformemente all'articolo 89^{bis} capoverso 2 della Costituzione federale. La sua durata di validità è limitata sino all'entrata in vigore della revisione della legge federale sull'assicurazione contro le malattie, ma al più tardi sino al 31 dicembre 1994.

Quinto oggetto

Decreto federale sui provvedimenti in materia di assicurazione contro la disoccupazione



La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare il decreto federale del 19 marzo 1993 sui provvedimenti in materia di assicurazione contro la disoccupazione?

L'essenziale in breve

Aggravamento della disoccupazione in Svizzera

Mai, nel dopoguerra, il nostro Paese ha sofferto di una disoccupazione paragonabile a quella odierna: la media annua delle persone disoccupate era di 40 000 nel 1991 e secondo le previsioni sarà di circa 165 000 nel 1993. Come gli altri Paesi europei, la Svizzera è confrontata con un tasso di disoccupazione elevato, nonché con un fenomeno nuovo: la disoccupazione di lunga durata.

Provvedimenti necessari

Il nostro sistema di assicurazione contro la disoccupazione non è stato concepito per situazioni siffatte. La legge sull'assicurazione contro la disoccupazione dovrà dunque essere riveduta e adeguata alla nuova situazione. Nel frattempo, provvedimenti d'urgenza sono necessari per migliorare la protezione sociale contro la disoccupazione, senza pertanto aggravare la situazione finanziaria già molto precaria dell'assicurazione (deficit previsto nel 1993: oltre 2,5 miliardi di franchi). Per far fronte a questa situazione, il Parlamento ha adottato il decreto federale sui provvedimenti in materia di assicurazione contro la disoccupazione.

Che cosa prevede il decreto?

Il decreto federale è inteso a migliorare la protezione sociale contro la disoccupazione di lunga durata e a facilitare la reintegrazione dei disoccupati nel mercato del lavoro. Conformemente a questi obiettivi, esso prolunga il periodo d'indennizzo da

300 a 400 giorni, estende la durata di protezione in caso di disoccupazione parziale da 18 a 24 mesi e migliora il tasso di sussidio dei programmi d'occupazione, portandolo dal 50 per cento all'85 e perfino al 100 per cento. In contropartita, il tasso d'indennizzo passa dall'80 al 70 per cento del guadagno assicurato; date le numerose eccezioni, questo provvedimento colpisce tuttavia solo un quarto circa dei disoccupati. I disoccupati possono inoltre essere tenuti ad accettare un lavoro, anche se la sua remunerazione è inferiore all'indennità di disoccupazione, poiché in tali casi l'assicurazione fornisce una prestazione compensativa.

Timori e obiezioni

Contro il decreto federale è stato interposto referendum. Il Comitato referendario giudica inaccettabile una riduzione dell'indennità dall'80 al 70 per cento, perché potrebbe derivarne una pressione volta a provocare una riduzione dei salari. Per le stesse ragioni, esso si oppone all'obbligo di accettare un lavoro la cui remunerazione è inferiore all'indennità di disoccupazione. Infine ritiene insufficiente il prolungamento da 300 a 400 giorni del periodo d'indennizzo.

Considerazioni di Consiglio federale e Parlamento

La revisione del nostro sistema di assicurazione contro la disoccupazione è necessaria e urgente. Il decreto porta una soluzione equilibrata, sia sul piano delle prestazioni sia su quello finanziario, ed è indispensabile, in attesa che entri in vigore la legge riveduta.

Argomenti del Comitato referendario

Il Comitato di referendum fa valere i seguenti argomenti:

«Pressione sui salari tramite l'assicurazione contro la disoccupazione»

Il decreto federale urgente sull'assicurazione contro la disoccupazione ha ripercussioni nefaste su tutti quanti hanno ancora un lavoro nel nostro Paese: con le nuove disposizioni sul guadagno intermedio, lo Stato obbliga infatti i disoccupati ad accettare un lavoro anche a salari molto bassi. Ne consegue in tal modo una forte pressione sui salari di tutti i lavoratori, poiché i datori di lavoro sono viepiù indotti a licenziare la manodopera 'cara' e assumere al suo posto quella 'a buon mercato'. La riduzione dell'indennità giornaliera e l'obbligo di accettare salari al ribasso, previsti nel decreto federale, hanno un effetto di dumping salariale compreso tra il 2 e il 4 per cento. In poche parole: lo Stato utilizza l'assicurazione contro la disoccupazione per far pressione sui salari.

L'assicurazione contro la disoccupazione è in crisi

E' al momento del bisogno che si vede quanto vale un'assicurazione. Per l'assicurazione contro la disoccupazione ciò significa che nell'attuale situazione di crisi deve poter far fronte a 200 000 disoccupati. Chi ha pagato premi per anni ha anche il diritto di ottenere le prestazioni promesse in caso di perdita del lavoro.

Il decreto federale, stampato in tempi brevissimi dal Parlamento, giunge invece proprio ora, in piena crisi, a peggiorare l'assicurazione contro la disoccupazione: per circa un terzo dei disoccupati, l'indennità giornaliera è infatti ridotta sensibilmente per finanziare un modesto prolungamento del periodo di copertura. In altre parole: i disoccupati devono pagare loro stessi i costi della disoccupazione.

Il costo della vita non è inferiore per i disoccupati

Per molti disoccupati e per le relative famiglie, la riduzione dell'indennità giornaliera è catastrofica: con il 70 per cento dell'ultimo salario devono pagare il 100 per cento della pigione, il 100 per cento dei premi di cassa malati e delle altre assicurazioni, nonché il 100 per cento delle cure dentarie. Per molti ciò significa passare all'assistenza pubblica.

Con il decreto federale urgente non si combatte la disoccupazione, bensì i disoccupati. Lo Stato si intromette nella politica salariale, tra i partner sociali. Bisogna quindi dire no a questo decreto poiché, per la prima volta nel nostro Paese, si vuol peggiorare un'assicurazione sociale invece di migliorarla.

Un'assicurazione disoccupazione degna di questo nome deve innanzitutto raggiungere due obiettivi: garantire la sussistenza materiale dei disoccupati e rafforzare le loro possibilità di trovare un nuovo lavoro. Concretamente ciò vuol dire: indennità giornaliera adeguate e promozione della formazione.»

Parere del Consiglio federale

Il decreto federale sui provvedimenti in materia di assicurazione contro la disoccupazione, entrato in vigore il 1° aprile 1993, intende migliorare urgentemente la protezione sociale in favore dei disoccupati di lunga durata e facilitarne il reinserimento. Tien conto della situazione precaria dell'assicurazione contro la disoccupazione: le spese supplementari che provoca sono quasi interamente compensate dalle economie che permette di realizzare.

Protezione prolungata in caso di disoccupazione di lunga durata

Nella situazione economica attuale, decine di migliaia di disoccupati non ritrovano un impiego entro il termine medio di un anno. Il decreto federale prolunga di 100 giorni la durata di protezione. Contribuisce così a ritardare, anzi ad evitare il ricorso alle prestazioni cantonali d'aiuto ai disoccupati, le cui aliquote sono in genere più basse e legate a condizioni più rigorose. Inoltre, questo aiuto non esiste ancora in tutti i Cantoni.

Miglior protezione in caso di disoccupazione parziale

In caso di riduzione dell'orario lavorativo, l'indennità prevista permette generalmente alle imprese di superare un periodo economico difficile senza dover licenziare personale. Questo provvedimento ha il vantaggio di consentire al salariato di mantenere il contratto di lavoro, e segnatamente la relativa previdenza professionale.

Normalmente, l'indennità può essere versata durante dodici mesi al massimo. Utilizzando tutte le competenze che la legge gli concede, il Consiglio federale ha già prolun-

gato di sei mesi la durata di protezione, a contare dal 1° gennaio 1993.

Grazie al decreto, il Consiglio federale può prolungare la durata di protezione di sei mesi supplementari per evitare che, in capo a 18 mesi, le imprese siano costrette a licenziare il loro personale in disoccupazione parziale.

Tasso di sussidio accresciuto per i programmi d'occupazione

Uno degli scopi essenziali del decreto è di facilitare la reintegrazione rapida dei disoccupati nel mercato del lavoro. Per questo scopo, i costi dei programmi d'occupazione temporanea sono a carico dell'assicurazione fino all'85 per cento; prima dell'entrata in vigore del decreto questo tasso era del 50 per cento.

Inoltre, se si tratta di un programma di un'associazione svizzera che non beneficia di sussidi cantonali, l'assicurazione può prendere a carico la totalità dei costi, a condizione che il programma d'occupazione sia stato organizzato prima che i partecipanti abbiano esaurito il loro diritto alle prestazioni.

Situazione finanziaria

L'attuale legge sull'assicurazione contro la disoccupazione nella sua veste odierna non è più adeguata alla situazione economica venutasi a creare. Oltre al miglioramento della protezione degli assicurati, bisogna attribuire una particolare attenzione al finanziamento dell'assicurazione. Nel 1993, il suo deficit oltrepasserà verosimilmente i 2,5 miliardi di franchi e dovrà essere coperto da prestiti della Confederazione e dei Cantoni.

Il costo dei miglioramenti apportati dal decreto sarà dunque compensato in gran parte riducendo il tasso d'indennizzo dall'80 al 70 per cento. Ma per considerazioni sociali, questa riduzione non è applicabile alle persone con figli a carico o la cui indennità sia inferiore a 130 franchi al giorno: così, questa disposizione concernerà soltanto un quarto circa dei disoccupati. Ricordiamo che fino al 1991, il nostro Paese conosceva tassi differenziati dell'80 e 70 per cento.

Sopportabile da un punto di vista sociale, questo provvedimento permette di non gravare maggiormente il bilancio dello Stato. Costituisce d'altronde uno sprone supplementare al reinserimento dei disoccupati nella vita lavorativa e contribuisce a limitare gli abusi.

Reintegrazione dei disoccupati nel mercato del lavoro

Un aumento della mobilità professionale dei disoccupati facilita il reinserimento. Orbene, prima dell'entrata in vigore del decreto federale, una persona disoccupata non era tenuta ad accettare un impiego la cui remunerazione fosse inferiore all'indennità di disoccupazione.

Onde favorire un'integrazione rapida dei disoccupati, il decreto federale mitiga questa disposizione: un lavoro può essere ritenuto conveniente anche se la sua remunerazione è inferiore all'indennità di disoccupazione, purché siano rispettate le altre condizioni previste dalla legge. Così ad esempio la conformità agli usi professionali e locali, le attitudini del disoccupato, la presa in considerazione dell'età, della situazione personale e del suo stato di salute, la possibilità di reintegrare la sua professione, purché una tale prospettiva si delinei in un tempo ragionevole. Per completare un guadagno intermedio inferiore, l'assicurazione disoccupazione versa un'indennità compensativa, in modo tale che gli introiti totali siano superiori all'indennità normale di disoccupazione. D'altronde, la prestazione complementare è computata a tutti gli effetti nel calcolo del guadagno assicurato.

Posta in gioco

Il decreto federale è un provvedimento temporaneo, necessario ed equilibrato, che permette in particolare di migliorare la protezione sociale degli assicurati, in attesa della revisione della legge sull'assicurazione dis-

occupazione. In quest'ottica, anche il semplice prolungamento della durata d'indennizzo costituisce già un risultato positivo.

Un rifiuto da parte del popolo creerebbe un vuoto giuridico e darebbe nuovamente inizio a un periodo precario per i disoccupati di lunga durata, privati dei benefici del decreto.

Per questi motivi, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di approvare il decreto federale sui provvedimenti in materia di assicurazione contro la disoccupazione.

Testo in votazione

Decreto federale sui provvedimenti in materia di assicurazione contro la disoccupazione

del 19 marzo 1993

I

La legge del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione (LADI) è modificata per la durata del presente decreto come segue:

Art. 16 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Se un'occupazione adempie tutte le condizioni di cui al capoverso 1 ad eccezione di quelle poste alla lettera e dello stesso, è considerata adeguata fintanto che l'assicurato percepisce indennità compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio).

Art. 22 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Un'indennità giornaliera pari al 70 per cento del guadagno assicurato è concessa ai disoccupati che:

- a. non hanno diritto all'assegno per figli o al supplemento ai sensi del primo capoverso; e
- b. non detengono da soli l'autorità parentale su un figlio che dà diritto a tale assegno e ai quali non è stata attribuita la custodia del proprio figlio in seguito a procedimento giudiziario; e
- c. riscuotono un'indennità giornaliera superiore a 130 franchi; e
- d. non sono invalidi.

Art. 23 cpv. 4

⁴ Qualora il calcolo del guadagno assicurato sia basato sul guadagno intermedio (art. 24) ottenuto dall'assicurato entro un termine quadro relativo al periodo di contribuzione (art. 9 cpv. 3), nel calcolo del guadagno assicurato si tien conto dell'indennità di disoccupazione complementare, come se quest'ultima fosse soggetta a contribuzione.

Art. 27 cpv. 5 ultimo periodo

⁵ ... Esso non può però superare 400 indennità giornaliera.

Art. 28 cpv. 1 secondo periodo

Abrogato

Art. 35 cpv. 2

² In caso di disoccupazione grave e persistente, il Consiglio federale può prolungare la durata massima d'indennizzo, in generale oppure per talune regioni o settori economici particolarmente colpiti, fino a dodici periodi di computo.

Art. 40 Prescrizioni di controllo

¹ Di regola, non sussiste l'obbligo di timbrare in caso di orario di lavoro ridotto.

² L'autorità cantonale può ordinare un controllo mediante timbratura.

Art. 75 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Trattandosi di programmi occupazionali per disoccupati che non hanno ancora esaurito il diritto alle indennità, il Consiglio federale può aumentare fino all'85 per cento, in casi eccezionali al 100 per cento, gli ammontari previsti nel capoverso 1.

II

Disposizioni finali

¹ Il presente decreto è di obbligatorietà generale.

² È dichiarato urgente giusta l'articolo 89^{bis} capoverso 1 della Costituzione federale ed entra in vigore il 1° aprile 1993.

³ Sottostà al referendum facoltativo giusta l'articolo 89^{bis} capoverso 2 della Costituzione federale e vige fino al 31 dicembre 1995.

⁴ Il Consiglio federale può abrogare interamente o parzialmente il presente decreto prima della sua scadenza.

Invii non recapitabili:
rimandare al controllo
degli abitanti del comune

Raccomandazioni di voto

Per i motivi esposti, Consiglio federale e Parlamento vi raccomandano di votare come segue il 26 settembre 1993:

- **Sì** al decreto federale contro gli abusi in materia di armi
- **Sì** al decreto federale sull'annessione del distretto bernese di Laufen al Cantone di Basilea Campagna
- **Sì** all'iniziativa popolare «per un giorno della Festa nazionale festivo (Iniziativa '1° agosto')»
- **Sì** al decreto federale concernente provvedimenti temporanei contro l'aumento dei costi nell'assicurazione malattie
- **Sì** al decreto federale sui provvedimenti in materia di assicurazione contro la disoccupazione.